

TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

N. 250/2018 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione,

vista l'istanza depositata, per mezzo dell'Avv. [REDACTED], dalla Dott.ssa [REDACTED] in qualità di liquidatore nominato nella procedura di liquidazione controllata dei beni degli esecutati [REDACTED] e [REDACTED];

rilevato che con sentenza di questo Tribunale, depositata il 24/11/2022, è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni dei predetti esecutati;

rilevato che, pacificamente, la procedura di liquidazione controllata a carico degli esecutati è disciplinata, *ratione temporis*, dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII);

osservato che:

- l'art. 270 comma 5 CCII, in materia di liquidazione controllata, richiama l'art. 150 CCII;
- l'art. 150 stabilisce che "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura";
- l'inciso "salvo diversa disposizione della legge" si riferisce, tra l'altro, all'art. 41 comma 2° TUB riguardante l'azione esecutiva del creditore fondiario;
- tuttavia, si deve considerare che la norma richiamata, cioè il citato art. 41 comma 2° TUB, pone una deroga al divieto di azioni esecutive individuali solo per l'ipotesi del "fallimento del debitore" e non anche per la diversa ipotesi, che qui ricorre, della liquidazione controllata;
- trattandosi di norma eccezionale, essa non può essere applicata in via analogica, né può essere estesa a procedure concorsuali diverse da quella specificamente contemplata nel testo della norma medesima (il "fallimento del debitore");

ritenuto che, alla luce delle precedenti considerazioni, la presente procedura esecutiva non possa proseguire neppure per le posizioni dei creditori fondiari e debba essere, invece, integralmente sospesa in attesa delle determinazioni del liquidatore dei beni del debitore;

P.Q.M.

Sospende l'esecuzione.

Dispone che il liquidatore dei beni degli esecutati [REDACTED] e [REDACTED], Dott.ssa [REDACTED], comunichi le proprie determinazioni in ordine alla presente procedura esecutiva entro il 31/03/2023.



Riserva all'esito ogni ulteriore decisione.

Si comunichi con urgenza alle parti, agli ausiliari e al liquidatore Dott.ssa [REDACTED].

Treviso, 28/11/2022.

Il G.E.

Leonardo Bianco



TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

N. [REDACTED]/2018 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/01/2023;

vista l'istanza depositata, per mezzo dell'Avv. [REDACTED], dalla Dott.ssa [REDACTED] in qualità di liquidatore nominato nella procedura di liquidazione controllata dei beni degli esecutati [REDACTED] e [REDACTED];

rilevato che con sentenza di questo Tribunale, depositata il 24/11/2022, è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni dei predetti esecutati;

rilevato che, pacificamente, la procedura di liquidazione controllata a carico degli esecutati è disciplinata, *ratione temporis*, dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII);

osservato che:

- l'art. 270 comma 5 CCII, in materia di liquidazione controllata, richiama l'art. 150 CCII;
- l'art. 150 stabilisce che "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura";

ritenuto, pertanto, che la presente procedura esecutiva debba essere sospesa in attesa delle determinazioni del liquidatore dei beni degli esecutati;

P.Q.M.

Sospende l'esecuzione.

Dispone che il liquidatore dei beni degli esecutati [REDACTED] e [REDACTED], Dott.ssa [REDACTED], comunichi le proprie determinazioni in ordine alla presente procedura esecutiva entro il 31/03/2023.

Riserva all'esito ogni ulteriore decisione.

Si comunichi alle parti, agli ausiliari e al liquidatore Dott.ssa [REDACTED].

Treviso, 19/01/2023.

Il G.E.

[REDACTED]